

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas



Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Descrizione della sottomisura

La presente sottomisura prevede un sostegno ai privati titolari della gestione di superfici forestali, ai Comuni e alle loro associazioni, alle Piccole e medie imprese, per l'esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e al miglioramento dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali.

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sottomisura è riconducibile alle seguenti tipologie di intervento:

- Azione a) Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali

Investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco in un'ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del reddito tra i vari attori operanti nel settore.

In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti:

- a) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni forestali, il concentramento e l'esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose;
- b) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, lo stoccaggio, dei prodotti secondari del bosco;
- c) acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici;
- d) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola scala, anche a scopi energetici;

e) realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi, anche a scopi energetici;

f) costituzione e realizzazione di piattaforme logistiche di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi;

- *Azione b) Investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste:*

Investimenti volti ad incrementare, in un'ottica di gestione forestale sostenibile, il valore del potenziale forestale attraverso il miglioramento e lo sviluppo della loro stabilità, anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti forestali. In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti (tutti quelli selvicolturali sono realizzabile una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione):

a) Investimenti selvicolturali per una razionale gestione sostenibile delle foreste, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva e alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco;

b) Investimenti selvicolturali per una razionale gestione forestale sostenibile, finalizzati al recupero economico e produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, finalizzati alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco;

c) Investimenti selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti, tartufaie, sugherete, pinete di pino domestico, macchia mediterranea (compreso potature, capitozzature, diradamenti, innesti, rinfoltimenti), anche quando la finalità prevalente è la produzione di prodotti secondari del bosco;

d) Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie all'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, classificazione del legno, compreso quelle per l'esecuzione di sottopiantagioni e infoltimenti dei boschi esistenti, e per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi; realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento di piste forestali, cioè di tracciati permanenti non asfaltati, ad uso privato, destinati al transito dei trattori o di altre macchine operatrici e finalizzati alla gestione dei popolamenti forestali;

e) Realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento di vivai per la produzione di piantine forestali, realizzati in zona forestale e destinati solo alla produzione di piantine necessarie a soddisfare i fabbisogni aziendali;

f) Acquisto macchinari, attrezzature, tecnologie forestali per la cura dei vivai forestali aziendali di cui al punto precedente;

g) Miglioramento adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale quali piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco e piattaforme per la mobilitazione dei prodotti forestali;

- Azione C) Elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti

In particolare sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti:

1. Spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale, piani dei tagli altri o strumenti equivalenti, ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i., limitatamente a soggetti privati ed esclusi i consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e s.m.i che gestiscono i terreni dei soci.

Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso:

a) sotto forma di contributi in conto capitale;

b) attraverso i seguenti strumenti finanziari: 1) Prestiti a tasso agevolato; 2) rilascio di Garanzie agevolate. Come previsti e definiti al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".

Le tipologie di sostegno di cui alle lettere a) e b) possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno (in ESL) previsto dal PSR.

Alla forma di sostegno di cui al punto b) possono accedere esclusivamente le PMI, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Comunicazione della Commissione 2014/C 19/04).

Beneficiari

- Privati proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati), soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;
- Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superficie forestali, singoli o associati; Comuni che amministrano gli usi civici;
- PMI, singole o associate, che operano nelle zone rurali coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici).

Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1) I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono i seguenti:

costruzione o miglioramento di beni immobili;

a) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

b) Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa solo se collegate all'investimento e riconducibili a:

- valutazione costi/benefici degli interventi
- studio delle disponibilità di biomasse per uso energetico;
- ricerche e analisi di mercato;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

d) Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici;

e) costi realizzazione piani di gestione forestali o strumenti equivalenti;

2. Sono ammissibili i "contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi" di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" ;

3. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarità";

4. Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" invece, non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- Le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Gli investimenti trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili;
- Gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.

Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;

2. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto (escluso soggetti di diritto pubblico):

- Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296);

- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);

- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);

- Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia – D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159);

3. Gli interventi selvicolturali sono ammissibili se eseguiti in bosco (così come definito dalla L.r. 39/00). Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (sentieri, piste, infrastrutture, edifici, piattaforme), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purchè al servizio del bosco;

4. Gli investimenti interventi selvicolturali di cui all'Azione b) relativi al miglioramento del valore economico delle foreste sono giustificati in relazione ai miglioramenti attesi per le foreste di una o più aziende;

5. Il supporto può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che con i macchinari acquistati forniranno servizi di gestione delle foreste ad altri imprenditori forestali, oltre alla propria azienda. Nell'ambito di questa misura sono compresi anche i fornitori di servizi. In questi casi, la giustificazione dell'acquisto deve essere definita nel piano di attività (nella domanda di sostegno) delle aziende dove i macchinari acquistati sono utilizzati al fine del miglioramento delle foreste;

6. Il reimpianto dopo il taglio di utilizzazione non è ammissibile, ad esclusione delle conversioni di specie;

7. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets) sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè agli investimenti inferiori a 1,3 milioni di euro e che soddisfano uno o più dei seguenti elementi:

- *nel caso di interventi precedenti la trasformazione industriale del legname, sono eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;*

- *per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10 000 m³;*

- *nel caso di produzione di cippato o pellets, sono eseguiti direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni.*

8. Sono sempre considerati trasformazione industriale le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati;

9. Gli investimenti sulla viabilità forestale diversi da quelli indicati al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" e che costituiscono infrastrutture sono finanziati con la misura 4.3;

10. Nei casi previsti al punto "Definizione della soglia per la presentazione del Piano di gestione forestale" del precedente paragrafo 8.2.8.2. "Descrizione generale della misura" il sostegno è

subordinato al possesso di un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente (Piano dei tagli) ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni:

- Aree territoriali: verrà data priorità alle zone montane e alle zone con maggiore diffusione dei boschi, essendo queste le zone dove maggiore è l'importanza e l'incidenza degli interventi finanziati e dove maggiore è la probabilità di abbandono (nell'ultimo decennio si è registrata una diminuzione del 44% del numero di aziende ubicate nei territori montani); all'esistenza di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000 o altre aree protette) . Il criterio è collegato principalmente al fabbisogno n. 4, 5 e 6 e agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Innovazione";

- Tipologia richiedente: verrà data priorità ai richiedenti in base al grado di professionalizzazione del beneficiario, dando preferenza agli imprenditori agricoli professionali rispetto agli altri agricoltori in considerazione a quanto riportato nella SWOT a proposito delle aziende agricole, che individua il ruolo e l'importanza degli imprenditori professionali per la realtà agricola toscana; all'età del beneficiario, considerato che dall'analisi SWOT al punto 7 dei Punti di forza della priorità 2 emerge una maggiore propensione dei giovani a innovare nel rispetto della tradizione e ad effettuare investimenti di lungo periodo, con orientamento verso la sostenibilità e la qualità, e in generale la necessità di sostenere i giovani derivante dall'elevata età media dei conduttori agricolo toscani (vedi SWOT - Aziende agricole); al grado di aggregazione, considerato che dall'analisi SWOT ai Punti di debolezza della priorità 1 (al punto 1) e della priorità 2 (punto 2) emerge la frammentazione del tessuto imprenditoriale e difficoltà di aggregazione e la prevalenza di aziende di piccole dimensioni. Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 4, 6, 7 e 8;

- Tipologia di investimento: verrà data priorità agli investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste. Il criterio è collegato principalmente ai fabbisogni n. 4 e 6.

Quando questo tipo di operazione viene attivato nell'ambito della "Progettazione Integrata" i criteri di selezione tengono conto dei suddetti principi.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

Importi e tassi di sostegno

La percentuale di contribuzione, per tutti gli investimenti incluse le spese generali è fissata al 40% dei costi ammissibili.

Informazioni specifiche della misura

Per il presente Programma e ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013 , il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., come specificato nella "Descrizione generale della misura".

Nella "Descrizione generale della misura" si afferma inoltre che i Piani dei tagli redatti ai sensi della citata L.R. 39/00 sono equivalenti ai piani di gestione redatti ai sensi della medesima L.R.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutele e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette,) previsti dalle varie norme di settore, che sono per natura conformi ai criteri di gestione forestale sostenibile.

L'obbligo di possedere un Piano di gestione o un Piano dei tagli ai sensi della L.R. 39/00 o uno degli altri strumenti equivalenti riguarda:

- tutte le aziende private con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari che, come emerso nell'analisi Swot, da sole posseggono il 53,39% del totale dei boschi toscani, pur rappresentando solo il 2.02 % delle aziende censite;
- i boschi facenti parte dei Beni del patrimonio agricolo-forestale della Regione Toscana (PAFR) sono oltre 95.000 ettari (oltre a tutti gli altri boschi di proprietà pubblica);
- circa 100.000 ettari di aree di interesse forestale comprese nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) , anche se in parte si sovrappongono ai precedenti.

Pertanto ne deriva che il 60% della superficie forestale regionale è soggetta all'obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente.

Per la definizione di equivalenza si rimanda al successivo paragrafo

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per il presente Programma e ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013 , il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., come specificato nella "Descrizione generale della misura".

Nella "Descrizione generale della misura" si afferma inoltre che i Piani dei tagli redatti ai sensi della citata L.R. 39/00 sono equivalenti ai piani di gestione redatti ai sensi della medesima L.R. Infatti, avendo la L.R. 39/00 come obiettivo fondante la gestione forestale sostenibile anche i Piani dei tagli sono conseguenzialmente conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Infatti, i Piani dei tagli redatti ai sensi della citata Legge forestale della Toscana (LR 39/00) si differenziano dai Piani di

gestione esclusivamente per essere relativi alle sole superfici oggetto di investimento invece che a tutta la superficie aziendale (compresa quella non interessata dagli interventi) e per la non considerazione degli aspetti diversi da quelli selvicolturali.

Sono considerati equivalenti ai Piani di gestione anche gli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore, che sono per loro natura conformi ai criteri di gestione forestale sostenibile.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.